Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa

2737

Nota di verifica n. 309
16 marzo 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2737
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019
Relatore per la Commissione di merito:	Migliore
Gruppo:	IV
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge in esame autorizza la ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note emendativo dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, fatto a Doha il 9 luglio e il 22 ottobre 2019.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti delle disposizioni dell'Accordo che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica (vedi tabella). Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Verifica delle quantificazioni

DISPOSIZIONI DELLO SCAMBIO DI NOTE CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA
Lo scambio di note tra Italia e Qatar sopra citato introduce le seguenti modifiche all'Accordo. Con l'articolo 6a, di nuova introduzione, si inserisce nell'accordo una disposizione sulla giurisdizione penale che prevede quanto segue: • in caso di invio di personale nazionale nell'altro Paese a fini di formazione e addestramento, viene riconosciuta la giurisdizione dello Stato di soggiorno nei confronti del personale ospitato per i reati commessi nel proprio territorio e puniti secondo la propria legge (art. 6, par. 1); • lo Stato di origine ha il diritto ad esercitare la giurisdizione in via prioritaria sul proprio personale militare e civile per i reati	La **relazione tecnica** afferma che l'esecuzione dello scambio di Note verbali in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, atteso che: • l'articolo 3 della vigente legge n. 198/2011, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Doha il 12 maggio 2010, prevede la copertura finanziaria della spesa di euro 12.245 annui ad anni alterni a decorrere dall'anno 2011, relativa all'attuazione delle previsioni dell'Accordo del 2010, con particolare riferimento alle consultazioni bilaterali regolamentate dall'articolo 2 dell'Accordo;

commessi contro la sua sicurezza o il suo patrimonio e per quelli commessi durante o in relazione al servizio (art. 6, par. 2); • nel caso di esercizio della giurisdizione da parte dello Stato ricevente, la relativa sentenza, una volta definitiva, sarà eseguita a cura della parte inviante in conformità e nei limiti previsti dall'ordinamento di quest'ultima; in questo modo, si determina il diritto del personale militare e civile condannato nel paese della parte richiedente a scontare la pena nel paese della parte inviante (art. 6, par. 3); • le modalità di informazione dell'avvenuta sentenza e di trasferimento del reo alla Parte inviante, che tramite l'Autorità competente darà corso all'esecuzione della condanna (art. 6, par. 4). Inoltre, viene novellato l'articolo 9 sulla sicurezza delle informazioni classificate, introducendo la previsione che tali informazioni, qualora scambiate o generate nell'ambio dell'Accordo, dovranno essere trasferite esclusivamente mediante i canali governativi autorizzati dall'Autorità per la sicurezza designata dalle Parti (par. 3) e la previsione che ulteriori aspetti di sicurezza relativi alle informazioni classificate saranno regolate da uno specifico Accordo generale sulla sicurezza che sarà stipulato dalle rispettive Autorità competenti per la sicurezza o da Autorità designate a tale scopo dalle Parti contraenti (par. 8). Infine, all'articolo 11, paragrafo 3, viene novellata la disposizione sul rinnovo dell'Accordo, introducendo un sistema automatico di rinnovo quinquennale dell'Accordo salvo denuncia di una delle due Parti: a legislazione vigente, invece, l'accordo ha durata quinquennale, rinnovabile per un ulteriore quinquennio.	• l'emendamento proposto si limita esclusivamente a inserire in tale Accordo una clausola sulla giurisdizione penale, nonché a modificarne l'articolo 9, concernente la sicurezza delle informazioni classificate, e la vigenza, da cinque anni rinnovabile per un altro quinquennio, ad una durata illimitata, senza pertanto ampliare la portata finanziaria dello stesso. Al riguardo, infatti, nell'evidenziare che – allo stato attuale – non si trova alcun membro, militare o civile, del personale del Ministero della difesa ristretto presso strutture penitenziarie qatarine, né, viceversa, alcun militare o civile qatarino presso le strutture penitenziarie italiane, la RT rappresenta che gli oneri di cui alla previsione del novellato articolo 6a.4.b), concernente il trasferimento delle persone condannate nel territorio della Parte inviante per l'esecuzione delle sentenze, sono di natura meramente eventuale e, pertanto, impossibili da quantificare allo stato attuale. Nel caso del verificarsi della predetta circostanza, con conseguenti nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

DISPOSIZIONI DEL DDL DI RATIFICA CHE PRESENTANO PROFILI FINANZIARI	**ELEMENTI FORNITI DALLA RELAZIONE TECNICA**
Articolo 3: prevede che dalle disposizioni dello Scambio di note in esame non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 1). Agli eventuali oneri derivanti dall'Articolo 6a, par. 4, lettera b) (trasferimento di persona condannata dalla parte ricevente) si farà fronte con apposito provvedimento legislativo (comma 2).	La **relazione tecnica** non considera le norme.

In merito ai profili di quantificazione, si osserva preliminarmente come lo scambio di note emendativo dell'Accordo in esame introduce alcune modifiche all'Accordo tra l'Italia e il Qatar sulla

cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, in tema di giurisdizione penale, sicurezza delle informazioni classificate e rinnovo automatico dell'accordo.

In particolare, si prende atto degli elementi forniti dalla relazione tecnica, sulla cui base l'esecuzione dello scambio di Note verbali in esame non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, nonché del fatto che agli oneri relativi al trasferimento di persona condannata dalla parte ricevente (Articolo 6a, par. 4, lettera *b)*), essendo gli stessi di natura meramente eventuale, si provvederà all'occorrenza mediante provvedimento legislativo (come previsto in numerosi accordi di analogo contenuto) e non si formulano osservazioni.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che l'articolo 3, comma 1, prevede che dall'attuazione delle disposizioni dello Scambio di note oggetto di ratifica non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il successivo comma 2 stabilisce che agli eventuali oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6a, paragrafo 4, lettera b, si farà fronte con apposito provvedimento legislativo. Tale articolo, introdotto dallo Scambio di Note, emenda l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato del Qatar sulla cooperazione nel settore della difesa, del 12 maggio 2010, per quanto concerne il trasferimento, nel territorio della Parte inviante, delle persone condannate dalle autorità giurisdizionali della Parte ricevente al fine dell'esecuzione della pena. La relazione tecnica precisa che allo stato attuale non sussistono casi di questo genere. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare.

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.